



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA E VINCA 14 ottobre 2015, n. 365

Piano di lottizzazione n. 8 - Marina di Ginosa. - Attuazione determina n. 87 del 03/05/2012 - Servizio Ecologia Regione Puglia. ID\_4978.

L'anno 2015 addì 14 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO**  
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale"

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 87 del 03/05/2012, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. escludeva il Piano in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., subordinando tale esclusione all'ottemperanza di specifiche prescrizioni;

- atteso che l'area interessata dal Piano è adiacente al SIC "Pineta dell'Arco jonico", nella predetta Determinazione veniva prescritto, tra l'altro, di provvedere "ad avviare formalmente la citata procedura di Valutazione di Incidenza presso questo Servizio fornendo la documentazione prevista dalla DGR 304/2006. Si rammenta che la stessa dovrà concludersi prima della approvazione finale del Piano in oggetto",

- con nota prot. AOO\_089/15/05/2014 n. 4630, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. comunicava all'Amministrazione procedente che "l'elaborato "Studio di incidenza ambientale per la pianificazione urbanistica del comparto edilizio n. 8 (già C.5.3.) in Ginosa (TA) località Marina di Ginosa" ricompreso nella documentazione relativa all'oggetto trasmessa con nota 4496 del 13/02/2014, assunta al prot. n. AOO\_089\_2071 del 26/02/2014, non è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006 così come espressamente prescritto nella Determinazione dirigenziale n. 87 del 03/05/2012" e, pertanto, invitava la Amministrazione di Ginosa "ad inviare con cortese sollecitudine la documentazione richiesta (scheda anagrafica sottoscritta a cura del tecnico valutatore e dal progettista e matrice di screening) secondo quanto prevista dalla predetta Deliberazione";

- con nota prot. AOO\_089/04/08/2015 n. 10951, l'Ufficio scrivente, constatando che l'Amministrazione procedente non aveva dato seguito alla citata nota prot. n. 4630/2014, sollecitava l'invio di quanto richiesto stabilendo il termine di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta ricezione, per l'acquisizione di quanto richiesto, pena la decadenza dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. 21152 del 25/08/2015, acquisita al prot. AOO\_089/15/09/2015 n. 12330, il Comune di Ginosa trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 4630/2014

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello I (fase di screening) del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

#### Descrizione del Piano

Il Piano di Lottizzazione n. 8, di iniziativa privata interessa una superficie totale di 78.759,56 mq, di cui 17.798,40 mq sono già edificati (sviluppando 11.629,90 mc), con l'indice di "densità edilizia fondiaria" pari a 1,20 mc/mq, pertanto il Piano svilupperà una nuova volumetria pari a 33.057,29 mc, per un'altezza massima di 8 m. Sono pertanto insediabili 551 abitanti. Il piano prevede la realizzazione di lotti adiacenti lungo le quattro direttrici previste aventi inizio da viale Trieste, ovvero via Catanzaro, via Catanzaro II (nome provvisorio) via Rovigo, via Napoli, con la dislocazione di fasce di spazi verdi lungo viale Trieste (mq. 2.121,40) e via Napoli (mq. 5.865,67) e di parcheggi pubblici lungo via Catanzaro II (mq. 1.058,04), via Trieste III (mq. 1.358,39). Si prevede di realizzare una serie di lotti costituiti da case prevalentemente per uso stagionale di tipo multiplex, muniti di spazi pubblici finalizzati quest'ultimi ad assicurare il normale fabbisogno in termini di parcheggi e di aree attrezzate a verde e attività sportive. In particolare si prevede un'unica tipologia edilizia (villette), con le stesse finiture esterne e lo stesso aspetto finale, e costituite da due piani fuori terra. Per quanto concerne le infrastrutture impiantistiche negli elaborati progettuali si specifica che lungo l'asse di distribuzione saranno realizzate le reti tecniche (idrica, fognaria di tipo separata per acque bianche e nere, elettrica, di pubblica illuminazione e telefonica) che, con allaccio alle reti comunali presenti sulla viabilità esistente, serviranno i singoli lotti.

#### Descrizione del sito di intervento

L'area interessata dalla realizzazione del Piano è esterna ma adiacente al SIC "Pineta dell'Arco Ionico" da cui è separato dalla Via Trieste. Il predetto SIC è caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

[ 1 ]  
<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggta/frtaran/fr006ta.htm>

#### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Foreste dunari di *Pinus pinea*, *Pinus pinaster* e *Pinus halepensis* (\*) 70%

Foreste ripari e a galleria termomediterranee (*Nerio-Tamariceteae*) 5%

Steppe salate (\*) 5%

Perticaia costiera di *Ginepri* (\*) 10%

#### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli: *Anas platyrhynchos*; *Gelochelidon nilotica*; *Rallus aquaticus*; *Gallinago gallinago*; *Fulica atra*; *Gallinula chloropus*; *Anas querquedula*; *Columba palumbus*; *Caprimulgus*; *Falco eleonora*; *Streptopelia turtur*; *Charadrius*; *Anas crecca*; *Platalea leucorodia*; *Asio otus*; *Circus cyaneus*; *Porzana porzana*; *Ardeola ralloides*; *Anas clypeata*; *Circus pygargus*; *Circus aeruginosus*; *Egretta alba*; *Egretta garzetta*; *Ixobrychus minutus*; *Nycticorax nycticorax*; *Plegadis falcinellus*; *Sterna sandvicensis*; *Himantopus*; *Ardea purpurea*.

Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*; *Emys orbicularis*; *Elaphe quatuorlineata*; *Caretta caretta*.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

### 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Pineta dell'Arco Ionico")

### 6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico

### 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - strade valenza paesaggistica

Ambito di paesaggio: Arco Ionico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

Si evidenzia altresì che, secondo le cartografie delle aree di interfaccia messe a disposizione dal Centro Funzionale Regionale multirischio (CFRm) in collaborazione con il Centro Operativo Regionale (COR) della Protezione Civile della Regione Puglia, consultabile mediante webgis2, l'area in oggetto è classificata "area di interfaccia a pericolosità bassa", "area di interfaccia a rischio R2", in una scala di gravità da 1 a 4, e "area di interfaccia a vulnerabilità alta".

2 <http://www.protezionecivile.puglia.it/public/plugins/wrap/wrap.php?4>

Si rappresenta infine, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio scrivente, la porzione di rimboschimento ricompresa nel SIC e prospiciente l'area di intervento è stata percorsa dal fuoco nell'anno 2012 e

Considerato che:

- la tipologia di intervento proposta non determina sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che si pongano in essere le prescrizioni di seguito riportate;
- l'attuazione dell'intervento è prevista in una zona di interfaccia urbano/foresta ossia di un luogo, secondo la definizione della National Wildland/ Urban Fire Protection Conference (NW/UFCP) del 1987, dove l'area naturale e quella urbana, si incontrano e interferiscono reciprocamente<sup>3</sup>;

3 "Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014" della Regione Puglia, p. 278. <http://www.protezionecivile.puglia.it/public/news.php?extend.630.10>

- la Provincia di Taranto e il Comune di Ginosa, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Pineta dell'Arco Ionico", cod. IT9130006, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le prescrizioni già impartite nella Determinazione dirigenziale n. 87 del 03/05/2012 e, in particolare, per quanto sopra considerato, si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione e alla propagazione degli incendi (es. realizzazione di un opportuno "spazio difensivo" privo di arbusti e alberi e della profondità di non meno di 25 m e comunque definito in base alla topografia del sito e alle caratteristiche del materiale vegetale presente, alla collocazione delle costruzioni rispetto alla direzione di massima probabilità di sviluppo della testa dell'incendio; predisposizione di idonei spazi privi di qualsiasi ostacolo e ingombro per l'accesso e la manovra dei mezzi antincendio; predisposizione di appositi allacci alla rete idrica per lo spegnimento degli incendi, ecc.);
2. si verifichi l'applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

3. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
4. tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
5. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
6. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
  - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
  - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
  - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
  - sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
7. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
8. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il Piano di lottizzazione n. 8 - Marina di Ginosa;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente: Comune di Ginosa;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Ing. Antonello Antonicelli

---